CAMERA DEI DEPUTATI N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

Presentata il 18 ottobre 1972

Adeguamento della pensione di invalidità agli invalidi totalmente inabili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I miglioramenti assistenziali e pensionistici, disposti con la legge n. 267, costituiscono, indubbiamente, un provvedimento di alto valore morale, non certo per la modestia delle cifre, quanto perché essi stanno a testimoniare la sensibile attenzione del Governo alle istanze di una categoria di cittadini i quali, per le loro menomazioni, per il loro stato di indigenza ed infine, per l'obbligo assunto nei loro confronti dalla stessa Costituzione, più degli altri sono meritori di ascolto.

Ciò premesso, non posso però esimermi dal richiamare alla vostra cortese attenzione, onorevoli colleghi, che quel provvedimento ha disatteso proprio la più importante delle richieste a suo tempo avanzate da una delle categorie.

Intendo riferirmi al mancato accoglimento della richiesta degli invalidi civili per la elevazione da lire 18.000 a lire 24.000 mensili della pensione ai totalmente invalidi.

Ciò, oltre a deludere le aspettative dei più bisognosi è in netto contrasto con la legge 30 marzo 1971, n. 118, sulle provvidenze economiche e sanitarie a favore degli invalidi civili.

Giova qui ricordare che in sede di discussione di quella legge, alla categoria che allora chiedeva l'aumento indiscriminato a lire 15 mila dell'assegno che la legge 743 aveva livellato a lire 12.000 mensili, Governo e Parlamento furono concordi nel respingere la richiesta e nell'affermare la necessità di un trattamento differenziato fra invalidi totali e invalidi parziali.

La legge 118 prevede, infatti, tre forme di assistenza economica ben differenziate:

a) pensione di lire 18.000 mensili ai totalmente inabili (articolo 12);

b) assegno di assistenza di lire 12.000, con facoltà di revoca, agli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (articolo 13);

c) assegno di accompagnamento di lire 12.000 mensili ai minori di 18 anni non deambulanti che frequentano un corso di istruzione (articolo 17).

D'altra parte la differenziazione la si ritrova già, in maniera ben più accentuata, nella prima legge approvata a favore degli invalidi civili; la 625 del 7 agosto 1966, con la quale si concedeva l'assegno mensile di lire 8.000 soltanto agli invalidi totalmente e permanentemente inabili.

Con l'aumento dell'assegno mensile di assistenza da lire 12.000 a lire 18.000 viene ora automaticamente a cessare, fra gli invalidi totali e gli invalidi parziali, la differenziazione, sancita di fatto dalle leggi già richiamate 625 e 118 in quanto, entrambe le categorie vengono a beneficiare di uguale importo.

A mio avviso, onorevoli colleghi, si commetterà grave ingiustizia se agli invalidi totali non verrà assicurato un trattamento più favorevole a quello riservato agli invalidi parziali.

Al fine di mantenere la differenziazione economica fra le due categorie e di assicurare il più favorevole trattamento agli invalidi totali, non solo per i motivi già esposti ma per ovvie ragioni di equità, invito i colleghi ad approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La pensione di inabilità degli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, viene elevata, con decorrenza 1° gennaio 1973 da lire 18.000 a lire 24.000 mensili.